



# TRIBUNALE DI IMPERIA

## - Presidenza -

Imperia, 11 aprile 2020

**1) RINVIO D’UFFICIO DELLE UDIENZE, CIVILI E  
PENALI, FISSATE FINO ALL’11 MAGGIO 2020**

(ART. 36 DEL DECRETO-LEGGE 8.4.2020 n. 23)

.....

**2) DISCIPLINA DELLE URGENZE NEL CIVILE**

### 1)

Ai sensi dell’art. 36, primo comma del D.L. 8.4.2020 n. 23 *“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020 ...”*.

Per il secondo comma del medesimo articolo **dette disposizioni non si applicano “ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020”**.

Riporto, di seguito, i richiamati commi 1, 2 e 6 dell’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, così come modificati:

## **COMMA 1**

*“Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020”.*

## **COMMA 2**

*“Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”.*

## **COMMA 6**

*“Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti”.*

Rimangono ferme le disposizioni che ho già dato, in quanto compatibili.

In sostanza, il termine del rinvio obbligatorio delle udienze - in precedenza fissato al 15 aprile 2020 (v. art. 1 D.L. 8.3.2020 n. 11) - viene prorogato all’11 maggio 2020.

Di conseguenza, viene differita al 12 maggio 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere determinate misure organizzative (v. cit. art. 83, sesto comma).

## 2)

Con provvedimento in data 11 marzo 2020, menzionai, tra i procedimenti da trattare, anche quelli la cui **“ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”**.

Riporto quanto indicato in detto provvedimento:

*“L’individuazione di tali procedimenti non può avvenire d’ufficio, atteso che il processo civile, almeno in materia di diritti disponibili, si fonda sull’impulso di parte.*

*Ne consegue che è onere dei difensori (ovviamente non congiuntamente) depositare – per via telematica - istanza di trattazione dei procedimenti pendenti (già iniziati, secondo la definizione normativa) di cui chiedono la trattazione; tale istanza, da depositarsi tempestivamente (di norma due giorni prima dell’udienza), dovrà essere corredata dalla specifica indicazione dei motivi di urgenza.*

*Il magistrato provvederà tempestivamente alla dichiarazione di urgenza con decreto non impugnabile, con il quale adotta anche i provvedimenti consequenziali, da comunicarsi alle parti.*

*Per le cause per le quali non è ancora stato individuato il giudice istruttore, la dichiarazione di urgenza è fatta, con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso, dal dirigente della sezione civile, dott. Alessandro Cento, che viene delegato.*

*Per le cause già iniziate provvede il giudice istruttore o, se collegiali, il presidente del collegio”.*

**A modifica di quanto precede, dispongo che l’istanza per la dichiarazione d’urgenza dovrà essere depositata dal difensore entro 5 giorni dalla comunicazione della data del rinvio.**

.....

**Si comunico:** ai Magistrati togati ed onorari, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, ai Direttori Amministrativi del circondario ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia.

Il Presidente  
dott. Eduardo Bracco

